

LO STUDIO INFORMA FLASH DEL 31/01/2017
NO PROFIT

Trattamento dei compensi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche

Let. Circ. INL 1.12.2016, n. 1

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ribadito che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni: che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;

che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

In tale ottica, le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sé elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi "natura professionale".

Rapporti commerciali tra associazione sportiva e soci

C.T.P. Reggio Emilia sent. 26.09.2016, n.259

Il fatto che sia vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione non può impedire che possano sussistere rapporti commerciali tra parti correlate, tra l'ente sportivo dilettantistico e suoi soci, associati, amministratori. Il discrimine che li legittima è che gli stessi non eccedano la "normalità"; in altri termini gli stessi debbono concretizzarsi con le stesse modalità che si concretizzerebbero tra entità non correlate, insomma gli stessi debbono avvenire al "valore normale". L'onere della prova che gli stessi avvengano al "valore normale" incombe all'Agenzia delle Entrate, che ha eccepito la anormalità.

Mancato rispetto dei vincoli statuari e perdita delle agevolazioni fiscali

C.T.P. Milano sent. 29.09.2016, n. 7424

Il fatto che sia vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione non può impedire che possano sussistere rapporti commerciali tra parti correlate, tra l'ente sportivo dilettantistico e suoi soci, associati, amministratori. Il discrimine che li legittima è che gli stessi non eccedano la "normalità"; in altri termini gli stessi debbono concretizzarsi con le stesse modalità che si concretizzerebbero tra entità non correlate, insomma gli stessi debbono avvenire al "valore normale". L'onere della prova che gli stessi avvengano al "valore normale" incombe all'Agenzia delle Entrate, che ha eccepito la anormalità.

L'esenzione Ici spetta anche nel caso in cui la relazione tra l'immobile ed il soggetto passivo del tributo sia di detenzione e non di possesso; ne consegue che il soggetto non profit ha diritto all'esenzione anche se il terreno non è stato effettivamente utilizzato (perché nella specie inagibile), purché sia stato nella sua disponibilità.

Al fine di ottenere la qualifica di ente non commerciale la normativa tributaria ha espressamente previsto che, nello statuto di detti enti, devono essere necessariamente inserite specifiche clausole conformi allo spirito associazionistico e che l'ente, che non le rispetti, perda un siffatto trattamento fiscale di favore.

Via G. Carducci, 51
56010 La Fontina
San Giuliano Terme – Pisa
Tel 050 878668
Fax 050 8755566

email: info@mb-consulenze.com
sito internet: www.mb-consulenze.com

P.Iva 01540960505

Nel caso esaminato, il giudice ha ritenuto di condividere le statuizioni dei verificatori, laddove hanno affermato che dai controlli effettuati, era emerso che l'ente rispettava sì, formalmente, alcune clausole inserite nello statuto, ma altre sostanziali erano state disattese.

Tra queste, l'ufficio ha annoverato la mancata redazione ed approvazione dell'annuale rendiconto economico finanziario, utile al bisogno di informazioni sopra richiamato; le modalità di regolazione del rapporto associativo che non aveva previsto, in modo espresso, l'esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa; la diretta regolamentazione della partecipazione alla vita associativa che doveva prevedere e normare il diritto di voto degli associati, che a loro volta votavano per l'assunzione di deliberazioni inerenti lo statuto dell'ente o anche solo la nomina dei membri direttivi dell'associazione.

Oltre a ciò, i verificatori hanno riscontrato la non corretta tenuta del libro soci, dal quale era emerso che i membri fondatori e i membri del consiglio direttivo non risultavano avere la qualifica di membri e che non avevano versato la quota associativa annuale, questioni che stridevano con il principio di uniformità del rapporto associativo, posto tra gli elementi fondanti il riconoscimento della qualifica di ente non commerciale. Altro elemento che depone a favore dell'Agenzia è la sommaria, per non dire inesistente, formalizzazione delle decisioni dell'assemblea dei soci e delle statuizioni adottate dai membri del consiglio direttivo i quali escludevano gli altri associati che, nei fatti, non partecipavano, non essendo coinvolti, alla gestione dell'attività dell'ente, in violazione dell'effettività del rapporto associativo.

Obblighi di tracciabilità per le ASD

C.T.P. Treviso sent. 13.09.2016, n. 340

Per quanto riguarda il mancato rispetto dell'art. 25, c. 5 della L. 133/1999 (movimenti superiori ad euro 516,46), la norma fa espresso riferimento a pagamenti e riscossioni e non a mera movimentazione di conto corrente. Pertanto, nessuna rilevanza deve essere attribuita ai "giroconti" riguardanti le "movimentazioni interne" tra il conto cassa ed i conti correnti bancari, essendo l'intento del legislatore quello di monitorare adeguatamente gli spostamenti di ricchezza "da" e "verso" l'Ente, e non certo le movimentazioni interne, rimanendo le risorse sempre in capo allo stesso sodalizio.

Nella realtà, le somme prelevate dal conto corrente bancario (e quindi tracciabili) sono servite per eseguire singoli pagamenti di importo inferiore alla soglia, comportamento questo non censurabile, in mancanza di specifiche indicazioni di legge

Via G. Carducci, 51
56010 La Fontina
San Giuliano Terme – Pisa
Tel 050 878668
Fax 050 8755566

email: info@mb-consulenze.com
sito internet: www.mb-consulenze.com

P.Iva 01540960505



**Ascheri
& Partners**
London

